



Comune di San Nicola dell'Alto

Provincia di Crotone

REGOLAMENTO D'USO
PER CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI
DESTINATI AL PASCOLO

INDICE

Art. 1	Campo d'applicazione, finalità e durata
Art. 2	Normativa di riferimento
Art. 3	Aree da destinare al pascolo
Art. 4	Disciplina del pascolo nei boschi
Art. 5	Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi
Art. 6	Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree SIC-ZPS
Art. 7	Disciplina del pascolo delle capre
Art. 8	Divieti di pascolo
Art. 9	Personale addetto alla custodia del bestiame

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

Art. 10	Requisiti
Art. 11	Autorizzazioni
Art. 12	Unità di carico
Art. 13	Carichi massimi ammissibili
Art. 14	Canone di concessione al pascolo

PRESCRIZIONI

Art. 15	Divieti
Art. 16	Sanzioni
Art. 17	Revoca autorizzazione e/o concessione
Art. 18	Controlli
Art. 19	Norme finali
Art. 20	Atti abrogati
Art. 21	Variazioni del regolamento
Art. 22	Entrata in vigore

Articolo 1

Campo d'applicazione, finalità e durata

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di pascolo sui terreni del Comune di San Nicola dell'Alto.

A tal fine disciplina:

- Le procedure amministrative autorizzative per l'esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni del Comune di San Nicola dell'Alto sottoposti a vincolo in applicazione dell'art. 9 del R.D. Lgs 30 Dicembre 1923, n. 3267 e dell'art. 25 del R.D. 16 Maggio 1926, n. 1126;
- La gestione, valorizzazione, tutela funzionale del patrimonio forestale comunale in attuazione della L.R. 12 Ottobre 2012 n. 45;
- Le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile e del demanio comunale nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti nella Regione Calabria approvate con D.G.R n. 218 del 20/05/ 2011.

Articolo 2

Normativa di riferimento

Il presente regolamento, in applicazione all'art. 12 e 13 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvato con Delibera della Giunta Regionale della Calabria il 20/05/2011 N. 218, attiene all'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi del demanio del Comune di San Nicola dell'Alto.

Articolo 3

Aree da destinare al pascolo

I terreni comunali destinati al pascolo, identificati catastalmente dalle qualità colturali di pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato e bosco, sono quelli riportati nella tabella 1 allegata al presente regolamento.

Articolo 4

Disciplina del pascolo nei boschi

L'esercizio del pascolo nelle fustaie coetanee, sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo del territorio del Comune di San Nicola dell'Alto è consentito :

- a) Al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;
- b) Al bestiame bovino ed equino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3.

Articolo 5
Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi

L'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi è autorizzato :

- a) Ad altitudini al di sotto di 1.000 metri s.l.m. è consentito per l'intero anno solare;
- b) Ad altitudini comprese tra i 1.000 e i 1.500 metri s.l.m. dal 15 maggio al 30 novembre;
- c) Ad altitudine superiore ai 1.500 metri s.l.m. dal 15 giugno al 15 ottobre.

Il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purchè opportunamente recintati a mezzo di chiudende.

Articolo 6
Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree SIC-ZPS

Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche nelle aree SIC (Siti di interesse comunitario) e ZPS (Zone di protezione speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

Articolo 7
Disciplina del pascolo delle capre

In applicazione dell'art. 9, lettera c del R.D.L. 3267/23, il pascolo delle capre:

- a) È vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzione protettiva;
- b) È escluso nei boschi in rinnovazione ed in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;

Le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite nel provvedimento di autorizzazione.

Articolo 8
Divieti al pascolo

Nel territorio boscato del Comune di San Nicola dell'Alto il pascolo è vietato:

- a) Nei boschi cedui
 - Al bestiame ovino nel periodo di 5 (cinque) anni dopo il taglio produttivo;
 - Al bestiame bovino ed equino nel periodo di 7 (sette) anni dopo il taglio produttivo;
- b) Agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi per 5 anni;
- c) Agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, il transito o comunque l'immissione;
- d) Agli animali di ogni specie nei boschi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali, il transito o comunque l'immissione.

Nei boschi vetusti e degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato il competente Servizio può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo.

Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo è vietata :

- a) Nei terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico. Il competente Servizio può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massima del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo.
- b) Nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale.

Articolo 9

Personale addetto alla custodia del bestiame

La custodia del bestiame deve essere affidata ad addetti di età non inferiore a 18 anni.

Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 20 (venti) capi di bestiame grosso o più di 100(cento) capi di bestiame minuto.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'autorizzazione/concessione all'attività pascoliva farà conoscere al competente ufficio comunale le generalità degli addetti se diversi dal medesimo. È , altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa agli addetti.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Articolo 10

Requisiti

L'esercizio del pascolo sul territorio del Comune di San Nicola dell'Alto è consentito ai soggetti che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatori di bestiame, di Coltivatori diretti o di Imprenditori agricoli principali (IAP) con aziende ad indirizzo zootecnico iscritte all'ASL, dotati di Partita Iva e iscrizione alla Camera di Commercio (REA).

Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 3 del presente regolamento, costituiscono titoli preferenziali :

- 1) Essere residenti nel Comune di San Nicole dell'Alto;
- 2) Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
- 3) Non avere commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio;
- 4) Essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 11 e di essere in regola con i pagamenti dei canoni annuali degli anni precedenti.

Articolo 11
Autorizzazioni

Il pascolo è esercitato a seguito di apposita autorizzazione rilasciata con validità mensile, annuale o biennale ai soggetti di cui all'articolo che precede.

L'istanza di autorizzazione al pascolo è redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata dalla documentazione indicata (Mod. 1 – Richiesta di concessione fida al pascolo).

L'istanza di autorizzazione al pascolo è inoltrata al competente Servizio del Comune di San Nicola dell'Alto, che rilascia il provvedimento di concessione/autorizzazione, nei periodi di seguito riportati:

- a) Per il pascolo sul demanio comunale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre;
- b) Per il pascolo sui terreni non demaniali del Comune di San Nicola dell'Alto per l'intero anno solare.

Per richieste di concessione al pascolo sul demanio comunale avanzate da soggetti differenti e concernenti medesimi terreni, avrà precedenza il richiedente :

- a) Che svolge attività prevalente di allevatore zootecnico;
- b) Allevano razze autoctone, certificate con iscrizioni nei libri genealogici e/o allevano con il metodo ad indirizzo biologico;
- c) Giovani allevatori imprenditori (fino al 40° anno di età);
- d) Imprenditore femminile.

Il procedimento si conclude con il provvedimento di concessione e/o autorizzazione al pascolo entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, salve le interruzioni previste per legge.

Il provvedimento di cui al precedente comma acquisisce esecutività dopo la presentazione da parte del beneficiario entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo di copia della ricevuta di versamento del canone di concessione attuale e di quelle degli anni precedenti, dalla certificazione veterinaria comprovante che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive e diffuse.

La mancata produzione della documentazione indicata al precedente comma nel termine ivi previsto determina la decadenza della concessione/autorizzazione.

Articolo 12
Unità di carico

Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione/concessione, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, deve rispettare i limiti per tipo di specie e tenere conto dei seguenti indici di conversione.

Bovini	UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4

Vitelli e bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
Tori	1
Bovini oltre i 2 anni	1
Equini	
Equini di età inferiore a 6 mesi	0,6
Equini di età superiore a 6 mesi	1
Ovini e Caprini	0,15
Suini	0,30

Articolo 13
Carichi massimi ammissibili

Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di terreno destinato al pascolo è correlato alla specie allevata e alla produttività della cotica erbosa, sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:

Qualità colturale	Superficie annua assegnabile per UBA (ettari/UBA)
<i>Pascolo</i>	2,0
<i>Pascolo arborato o cespugliato (pari al 20% della superficie)</i>	2,5
<i>Pascolo arborato o cespugliato (pari al 50% della superficie)</i>	3,0
<i>Bosco</i>	3,0

Per i terreni non soggetti al pascolo annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazione di mesi rispetto a quelli definiti.

Gli affidatari non possono esercitare alcuna azione nei confronti dell'Amministrazione nel caso di moria di animali dovute a malattie infettive contratte nel fondo concesso.

Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi al pascolo.

Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verificano malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

Articolo 14
Canone di concessione

- 1) Il canone mensile di concessione di fida pascolo sul demanio comunale compreso dell'IVA, stabilito per l'anno 2015, adeguato ai prezzi di mercato, è il seguente:

Tipologia di animale	Canone mensile € /Capo	
Bovini		
Vitelli fino a 6 mesi	1,50	
Vitelli e bovini da 6 mesi a 2 anni	1,80	
Tori	2,50	
Bovini oltre i 2 anni	2,00	
Equini		
Equini di età inferiore a 6 mesi	1,50	
Equini di età superiore a 6 mesi	2,00	
Ovini e Caprini		0,60
Suini		0,80

- 2) L'importo del canone annuo è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell'indice annuale ISTAT sul costo della vita; in assenza dell'adeguamento, s'intende confermato quello dell'anno precedente.

Il canone è ridotto del 30% per gli allevatori di razze autoctone, certificate con iscrizione nei libri genealogici e/o allevano in aziende zootecniche con metodo biologico.

PRESCRIZIONI

Articolo 15

Divieti

È vietato :

- a) Cedere ad altri il diritto di concessione;
- b) Far custodire il bestiame da persone diverse da quelle autorizzate ed indicate in domanda.
- c) Esercitare il pascolo in modo disforme all'autorizzazione concessa e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- d) Tagliare arbusti, cespugli o danneggiare alberi senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune concedente;
- e) Immettere nelle aree autorizzate un numero di capi di bestiame superiore a quello autorizzato o con numeri identificativi diversi da quelli indicati nell'autorizzazione/concessione;
- f) Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni percorsi da incendio (art. 10 legge 353 del 21/11/2000).

Articolo 16

Sanzioni

La violazione di uno dei divieti di cui al precedente articolo, operata sul demanio comunale, comporta la sanzione amministrativa pari al 150% del canone di concessione. Ogni successiva violazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% del canone di concessione oltre alle conseguenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 che segue. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

Articolo 17

Revoca autorizzazione e/o concessione

Si procede alla revoca della concessione al pascolo per i seguenti motivi:

- a) Cessione ad altri del diritto di concessione;
- b) Violazione delle norme in materia di prevenzione incendio;
- c) Aver commesso più di due infrazioni nell'arco della durata della concessione.

Nel caso di revoca della concessione non si procederà ad alcun rimborso del canone versato.

Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova autorizzazione e/o concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

Articolo 18

Controlli

Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'applicazione delle sanzioni sono demandate agli organi direttamente designati dalle leggi nazionali e/o regionali.

Articolo 19

Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria .

Articolo 20

Atti abrogati

Sono abrogati tutti i precedenti deliberati dal Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, nonché tutti i precedenti regolamenti che hanno normato sulla materia della concessione all'uso dei terreni del Comune di San Nicola dell'Alto.

Articolo 21

Variazioni del regolamento

Il Comune di San Nicola dell'Alto si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione scritta agli utenti.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'articolo 3 (aree da destinare al pascolo) è differito al 30 Maggio 2015.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento debbono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.

Allegati al presente Regolamento

Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

- Tabella 1 (elenco dei terreni);
- Cartografia catastale (Planimetria);
- Modello 1 (Richiesta di concessione fida pascolo);
- Modello 2 (Concessione e autorizzazione pascolo);

COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO

Provincia di Crotone

TABELLA 1 –Terreni pascolabili e relativo carico UBA ammissibile

Aree Pascolabili : dati catastali e superfici				Carico ammissibile	
Foglio	Particella	Qualità	Superficie (ha.are.ca)	Carico unitario (ha/UBA)	Carico relativo (UBA)
1	10	Pascolo	3.18.30	2 ha per ogni UBA	1,59
1	47	Pascolo arb.	1.34.78	3 ha per ogni UBA	0,45
		Pascolo	1.14.92	2 ha per ogni UBA	0,57
1	53	Pascolo arb.	32.21.00	3 ha per ogni UBA	10,74
		Pascolo	23.09.00	2 ha per ogni UBA	11,55
2	37	Pascolo	4.45.70	2 ha per ogni UBA	2,23
5	38	Pascolo	4.04.43	2 ha per ogni UBA	2,02
5	57	Pascolo cesp.	2.59.40	2,5 ha per ogni UBA	1,04
5	87	Pascolo	9.94.97	2 ha per ogni UBA	4,97
5	94	Pascolo arb.	2.50.00	3 ha per ogni UBA	0,83
7	3	Incolto prod.	0.61.20	2 ha per ogni UBA	0,31
7	5	Pascolo	1.34.10	2 ha per ogni UBA	0,67
7	22	Pascolo	1.62.50	2 ha per ogni UBA	0,81
7	23	Seminativo	0.91.00	2 ha per ogni UBA	0,46
		Incolto prod.	0.91.00	2 ha per ogni UBA	0,46
7	28	Seminativo	0.08.65	2 ha per ogni UBA	0,04
		Pascolo	5.90.89	2 ha per ogni UBA	2,95
		Pascolo arb.	3.27.42	3 ha per ogni UBA	1,09
7	29	Pascolo arb.	6.18.00	3 ha per ogni UBA	2,06
		Pascolo	0.42.70	2 ha per ogni UBA	0,21
7	50	Pascolo	3.28.40	2 ha per ogni UBA	1,64

		Pascolo arb.	0.60.00	3 ha per ogni UBA	0,20
7	51	Pascolo arb.	0.21.00	3 ha per ogni UBA	0,07
		Pascolo	0.21.00	2 ha per ogni UBA	0,10
7	75	Pascolo	3.26.19	2 ha per ogni UBA	1,63
		Pascolo arb.	0.46.02	3 ha per ogni UBA	0,15
7	157	Pascolo cesp.	0.40.80	2,5 ha per ogni UBA	0,06
7	159	Seminativo	0.07.50	2 ha per ogni UBA	0,04

MOD. 1



Comune di San Nicola dell'Alto
Ufficio Protocollo
Via Skandenberg
88817 San Nicola dell'Alto (KR)

OGGETTO: Richiesta concessione fida pascolo su terreni comunali

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ Via _____ C.A.P. _____
_____ C.F.o P.IVA. _____ nella qualità di _____
dell'attività di (2) _____

Dichiara

ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000, di essere (3)
_____ dell'azienda denominata
_____ sita nel Comune di _____

Località _____ e di aver preso visione del Regolamento d'uso dei terreni
pascolavi di proprietà comunale e di sottostare a tutte le condizioni e norme in esso contenute;

Dichiara

inoltre, di non aver commesso e/o riportato condanne penali per reati contro il patrimonio e di
avere un allevamento che costituito da:

Bovini	Razza	Numero
Vacche > 2 anni		
Tori		
Manze e manzette tra 6-24 mesi		
Vitelli < 6 mesi		

Ovini	Razza	Numero

Caprini	Razza	Numero

Equini	Razza	Numero
Capi < 6 mesi		
Capi > 6 mesi		

CHIEDE

che gli venga concesso per l'anno _____ o per il periodo _____ un pascolo, di proprietà di codesto Comune , preferibilmente quello censito in Catasto terreni del Comune di San Nicola dell'Alto così come segue:

Foglio	Particella	Superficie catastale Ha. are. ca	Qualità

Per i seguenti capi identificabili dal contrassegno auricolare _____:

VACCHE/TORI n. _____; VITELLI n. _____; MANZE E MANZETTI n. _____;

OVINI n. _____; CAPRINI n. _____, EQUINI n. _____ SUINI n. _____.

Il custode degli animali è il Sig./Sig.ra _____

Nato a _____ il _____ residente a _____

In via _____ Tel. e/o Cell. n. _____;

Dichiara di svolgere l'attività di allevamento come attività:

- prevalente (attività che fornisce un reddito superiore al 25% del reddito complessivo);

- non prevalente ;

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

a) Copia documento di riconoscimento

b) Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato da organo competente, dal quale sia possibile l'individuazione dei contrassegni auricolari e il numero complessivo dei capi allevati;

c) Copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive o negative alle prove serologiche;

d) ricevuta del versamento del canone di concessione del pascolo dei cinque anni precedenti;

Sarà presentata la ricevuta del versamento del canone del 2015 nell'importo calcolato ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale.

_____ lì _____

IN FEDE

MOD. 2



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
Provincia di Crotone

OGGETTO : Autorizzazione all'esercizio del pascolo sul territorio Comunale per il periodo

dal _____ al _____ Località _____ Foglio _____

P.lla/e _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA L'istanza acquisita a questo Comune prot. n. _____ del _____, da parte
del/della Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
il _____ e residente in _____ Via _____, con la
quale chiede l'Autorizzazione per l'esercizio del pascolo sul territorio Comunale nella località in
oggetto per il periodo _____ ;

VISTA la deliberazione n . _____ di approvazione del Regolamento d'uso dei
terreni pascolivi di proprietà comunale;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Calabria approvate
con D.G.R. n°218 del 20/05/2011;

VISTO il certificato Veterinario rilasciato dalla ASL di _____ dal quale si evince

che l'allevamento è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal/dalla Sig./Sig.ra _____ di aver preso visione del Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale e di sottostare a tutte le sue condizioni ed alle norme in esso contenute e richiamate.

Dato atto che l'istante ha provveduto al versamento di € _____ in data _____ sul c/c _____ intestato al Servizio Tesoreria del Comune di San Nicola dell'Alto ;

Dato atto che sono state presentate le ricevute dei versamenti dei canoni annuali degli anni precedenti ;

Dato atto che il/la Sig./Sig.ra _____ ha precisato che gli animali saranno custoditi da _____;

Facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi nonché i poteri attribuiti dalla legge ad altri organi o enti in ordine alla vigilanza in materia;

AUTORIZZA

Il/la Sig./Sig.ra _____ in qualità di titolare/legale rappresentante

dell'azienda/società sita in _____ con sede legale in _____

via _____ al Pascolo sui terreni comunali siti in Località _____,

identificati catastalmente al Foglio di mappa n° _____, p.lla/e n° _____,

per il periodo che va dal _____ al _____, per i capi sotto specificati:

<i>Numero Capi</i>	<i>Specie</i>	<i>Età</i>	<i>Numero di matricola o marchio</i>

Per un totale di capi pari a _____ .

L'esercizio del pascolo sui terreni comunali va esercitato nell'assoluto rispetto di tutte le condizioni e norme contenute e richiamate dal regolamento comunale d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale, in particolare secondo le seguenti modalità, condizioni e divieti:

- a) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario degli stessi;
- b) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
- c) Il concessionario non potrà rivendicare alcun risarcimento di danni nei confronti dell'Ente concessionario nel caso avesse a subire morte di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo concesso.
- d) Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- e) Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- f) Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
- g) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- h) I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati.
- i) Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri il diritto di concessione;
2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella domanda;
3. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina e equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
4. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
5. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
6. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;

7. Asportare dalle superfici concesse a pascolo qualsiasi prodotto erbaceo (fresco o secco), frutti (ghiande, castagne, ecc.), legnoso e/o qualsiasi altro materiale esistente;

8. Utilizzare strumenti per tagliare piante a scopo di foraggiamento, di passaggio e/o per qualsiasi altro motivo che possa arrecare danno alla vegetazione arborea ed arbustiva delle superfici pascolive;

9. Asportare le deiezioni degli animali per qualsiasi scopo;

10. Pascolare nelle zone affittate o vincolate.

11. Sulle superfici concesse a pascolo non possono essere realizzati movimenti di terra, scavi, recinzioni e/o opere a carattere permanente (tipo stalle, depositi, ecc.) per il ricovero e la gestione del bestiame. Nel rispetto della normativa vigente e dietro presentazione di regolare S.C.I.A o D.I.A. all'Ufficio Tecnico del comune, è possibile approntare strutture a carattere esclusivamente temporaneo, quindi, facilmente rimovibili, realizzate prevalentemente in legno, ancorate/infisse al suolo senza opere di fondazione o plinti, strettamente dimensionate all'effettivo numero di capi da custodire stagionalmente. Tali opere dovranno assolutamente essere rimosse completamente al termine del periodo di concessione del pascolo, con il ripristino dello stato dei luoghi e l'allontanamento degli elementi e dei materiali usati allo scopo.

Si precisa altresì che per le inosservanze di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 6 ed ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 7 del regolamento d'uso saranno applicate le sanzioni amministrative (minime e massime) previste all'art 10 del detto regolamento.

La presente Autorizzazione può essere revocata senza pretese di risarcimento, per i motivi espressi nel Regolamento suddetto.

San Nicola dell'Alto, lì _____

Per ricevuta : Il Concessionario

Il Responsabile dell'Area
